



**CITTÀ DI SULMONA**

*Medaglia d'Argento al Valor Militare*

PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE**

**Atto di riferimento**

**Deliberazione di Commissario Straordinario n. 251 del 17.12.2007**

## INDICE

Art. 1	Variazione dell'aliquota di compartecipazione	pag. 3
Art. 2	Modalità di applicazione	pag. 3
Art. 3	Esenzioni	pag. 3
Art. 4	Modalità di versamento	pag. 3
Art. 5	Adempimenti dei sostituti d'imposta	pag. 3
Art. 6	Norme finali	pag. 4

### **Art. 1 – Variazione dell'aliquota di compartecipazione**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello 0,5%.
2. Tali aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

### **Art. 2 – Modalità di applicazione**

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

### **Art. 3 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano il requisito reddituale fino a €4.000,00.

### **Art. 4 – Modalità di versamento**

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Sulmona attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell' Economia e delle Finanze.
3. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

### **Art. 5 – Adempimenti dei sostituti d'imposta.**

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
  - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo;
  - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un' unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6 ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

## **Art. 6 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del d. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 modificato ed integrato dalla Legge 296/2006.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.